



## **Decreto Dirigenziale n. 382 del 03/06/2015**

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 14 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Avellino

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006 (ART. 269, C. 2). EMISSIONI IN ATMOSFERA. VOLTURA D D. N. 2/2014. DITTA: "REALBEEF" S.R.L. . ATTIVITA': LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE (ESCLUSO VOLATILI). SEDE OPERATIVA: ROCCA SAN FELICE (AV), C.DA PIANI, S. N. .

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

- CHE con D. D. 3 marzo 2014, n. 2, è stata volturata all'impresa "LA TORRE" S.R.L. l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269<sup>2</sup> D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii., originariamente rilasciata a "MACELLO IRPINO" S.R.L. con D. D. 1° dicembre 2009, n. 187, per lo stabilimento di LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE (ESCLUSO VOLATILI), AT.ECO. 10.11, sito in Rocca San Felice (AV), c.da Piani, s. n.;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0206761 del 25 marzo 2015 la "REALBEEF" S.R.L. ha presentato la domanda di voltura in proprio favore del predetto provvedimento, tra l'altro dichiarando di voler operare nella stessa sede produttiva, lasciando inalterati tipo d'attività, impianti tecnologici, sistemi d'abbattimento, ciclo produttivo e sostanze impiegate, sotto i profili qualitativo e quantitativo, nonché ogni altro aspetto già valutato in sede di precedente autorizzazione;
- CHE la domanda è stata corredata da documentazione atta a dimostrare l'avvenuta locazione commerciale dello stabilimento da parte dell'impresa "LA TORRE" S.R.L. a "REALBEEF" S.R.L., cui hanno fatto seguito ulteriori atti acquisiti al prot. n. 0291244/2015 e al prot. n. 0359331 del 25 maggio 2015 (visura ordinaria estratta dal R.I. in data 21 maggio 2015), atti a dimostrare la disponibilità, in capo a "REALBEEF" S.R.L. dello stabilimento stesso;

CONSIDERATO:

- CHE l'impresa "REALBEEF" S.R.L., subentrante nell'esercizio dell'attività produttiva di LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE (ESCLUSO VOLATILI), AT.ECO. 10.11, si avvale di un mero, formale contratto di fitto dello stabilimento;
- CHE con D. D. 3 settembre 2014, n. 198, emesso dall'U.O.D. 02-Prevenzione e sanità pubblica veterinaria, è stata disposta la sospensione a termine delle attività, come richiesto per motivi commerciali dall'impresa "LA TORRE" S.R.L.;
- CHE pertanto le attività produttive saranno da assoggettarsi a nuova comunicazione di messa in esercizio e messa a regime, secondo le disposizioni dettate dall'art. 269<sup>6</sup> D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;

RITENUTO:

- di volturare il D. D. 3 marzo 2014, n. 2, di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata all'impresa "LA TORRE" S.R.L. per lo stabilimento di LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE (ESCLUSO VOLATILI), AT.ECO. 10.11, sito in Rocca San Felice (AV), c.da Piani, s. n.;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii.;
- la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;
- il D. D. 14 gennaio 2011, n. 11;
- la D.G.R. 10 settembre 2012, n. 478, ss. mm. ii.;
- la D.G.R. 31 ottobre 2013, n. 488;

alla stregua dell'istruttoria e della proposta del R.U.P. di adozione del presente provvedimento;

DECRETA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. volturare alla ditta "REALBEEF" S.R.L. il D. D. 3 marzo 2014, n. 2, di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, originariamente emessa ai sensi dell'art. 269<sup>2</sup> D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii., per lo stabilimento di LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE (ESCLUSO VOLATILI), AT.ECO. 10.11, sito in Rocca San Felice (AV), c.da Piani, s. n.;
3. dare atto che resta fermo tutto quanto stabilito e prescritto da tale provvedimento, segnatamente:
  - 3.1. come riportati nell'allegato schema, rispettare i limiti di emissione, che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
  - 3.2. provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;

- 3.3. ove tecnicamente possibile, assicurare sempre la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
- 3.4. effettuare, con cadenza semestrale a periodi invariati – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 1 campionamento per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Avellino ed all'A.R.P.A.C.;
- 3.5. attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 3.6. provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
  - I. dati relativi ai controlli discontinui di cui al § "3.4" (allegare i relativi certificati d'analisi);
  - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento e/o dei sistemi d'abbattimento;
  - III. rapporti di manutenzione eseguita per ognuno di essi, secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
- 3.7. porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271<sup>14</sup> D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
- 3.8. custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
4. doversi comunicare con preavviso di almeno 15 giorni, come previsto dall'art. 269<sup>6</sup> D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., al fine d'una prima verifica della regolarità delle emissioni, agli organismi menzionati al § n. 3.4 la data di messa in esercizio;
5. fissare in 90 giorni dalla messa in esercizio il termine ultimo per la messa a regime di tutti gli impianti, salvo motivata richiesta di proroga, da inoltrarsi ai predetti organismi;
6. doversi far pervenire, entro i quindici giorni successivi, copia dei certificati d'analisi di tutte le emissioni relative a n. 2 campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, decorrenti dalla messa a regime;
7. notificare il presente provvedimento alla "REALBEEF" S.R.L., sede legale di Flumeri (AV), agglomerato A.S.I. "Valle Ufita", località Tierzi, s. n.;
8. trasmettere il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Rocca San Felice (AV), all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino;
9. trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria di Giunta (cod. 40.03.00.00), nonché alla U.O.D. Bollettino Ufficiale (cod. 40.03.05.00) per la pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Dott. Michele Palmieri